

ATTO COSTITUTIVO

la **PROVINCIA DI AREZZO** con sede in Arezzo, P.zza della Libertà n. 3 C.F. 80000610511, in persona del Presidente Roberto Vasai nato a Montevarchi (AR) il 10.07.1951 domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, con il presente atto costituisce un'Associazione denominata "AMICI DEL MUSEO DELLA FAUNA SELVATICA DELLA PROVINCIA DI AREZZO" e approva il seguente Statuto:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MUSEO DELLA FAUNA SELVATICA DELLA PROVINCIA DI AREZZO"

Articolo 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "AMICI DEL MUSEO DELLA FAUNA SELVATICA DELLA PROVINCIA DI AREZZO" di seguito denominata "Associazione" che persegue la tutela e valorizzazione dell'ambiente, della natura e del patrimonio territoriale aretino.

Articolo 2 Sede

L'Associazione ha sede in P.zza della Libertà 3 Arezzo presso la sede della Provincia di Arezzo . La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese documentate e concordate con il Consiglio Direttivo. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 Oggetto

L'Associazione è apertita, aconfessionale e non ha scopi di lucro.

L'Associazione ha per scopo la promozione e gestione di progetti ed iniziative finalizzati a sostenere il Museo della fauna selvatica che ha sede presso la Provincia di Arezzo, al fine di garantire la conservazione e l'accrescimento del patrimonio tassidermico ivi raccolto, nonché la sensibilizzazione verso le problematiche ambientali e gestionali della fauna selvatica locale.

L'Associazione in particolare si propone di coadiuvare il Museo nello:

- α) incrementare, conservare, ordinare e studiare il materiale presente nel Museo;
- β) promuovere studi e ricerche delle specie e varietà animali autoctone e non;
- χ) diffondere la conoscenza e lo studio della fauna, collaborando con gli enti locali, le associazioni culturali e le scuole di ogni ordine e grado;
- δ) realizzare attività dirette alla valorizzazione, sensibilizzazione e salvaguardia del patrimonio faunistico e del territorio;
- ε) organizzare iniziative, manifestazioni e visite di carattere culturale in sintonia con le finalità istitutive del Museo.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi perseguiti dalla stessa.

Articolo 5 Soci

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.

I Soci, possono essere :

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica, in relazione alla loro fattiva opera nell'ambito associativo.

- Soci Benemeriti

Sono soci Benemeriti coloro i quali hanno partecipato e /o partecipano attivamente alla vita dell'Associazione con dedizione da almeno 10 (dieci) anni.

-Soci Benefattori

Sono Soci Benefattori coloro che effettuano una donazione in denaro o in natura a favore dell'Associazione, acquistando così il diritto di essere considerati soci vitalizi della stessa.

I soci Benefattori ha diritto di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dei soci, godendo anche di alcune agevolazioni, che verranno determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo, e che saranno maggiori rispetto a quelle concesse ai soci operativi ed ai soci ordinari.

- Soci Operativi

Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci Operativi ha diritto di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dei soci, godendo anche di alcune agevolazioni, che verranno determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo, e che saranno maggiori rispetto a quelle concesse ai soci ordinari.

- Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

I soci Ordinari ha diritto di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dei soci, godendo anche di alcune agevolazioni, che verranno determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 Obblighi dei soci

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7 Domanda di ammissione a socio

Le persone fisiche che intendono diventare soci devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto o con richiesta scritta contenente le seguenti indicazioni:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) richiesta di adesione
- c) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Le persone giuridiche che intendono diventare soci devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante contenente - oltre le indicazioni di cui ai precedenti punti b) e c) - anche la denominazione e sede sociale, corredata dalla deliberazione dell'organo sociale competente con la quale è stato deliberato di richiedere l'ammissione all'Associazione.

Articolo 8 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- Decesso o scioglimento e/o messa in liquidazione nel caso di persone giuridiche;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Articolo 9 - Risorse economiche

Le risorse economiche per il perseguimento degli scopi e per le spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- b) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- c) da contributi di Enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- d) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione salvo che

la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente dell'Associazione
- b) l'Assemblea dei soci,
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Revisore dei conti;
- g) il Comitato Tecnico Scientifico ed il Direttore del Comitato

Tutte le cariche sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate e concordate con il Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione coincide con il Presidente della Provincia o dell'Ente che, in seguito alla riforma degli enti locali, subentrerà all'Amministrazione Provinciale.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente dell'Associazione lo stesso è sostituito dal Vice Presidente nominato da Presidente.

Il Presidente :

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi;
- convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci;
- stipula gli atti inerenti l'attività dell'associazione;
- assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile;
- redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione.

Articolo 12 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati.

L'Assemblea ha il compito:

- a) di approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- b) di deliberare su eventuali Regolamenti dell'Associazione, sulle modifiche del presente Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa, nonché sul trasferimento di sede;
- c) di approvare il programma annuale e pluriennale delle iniziative ed attività dell'Associazione;
- d) di eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 14 - Svolgimento delle adunanze

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, fisica o per delega, di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per approvare i Regolamenti, per modificare il presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, in presenza di problemi o esigenze particolari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri ed è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione il programma annuale e pluriennale delle iniziative ed attività dell'Associazione predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento del menzionato programma annuale e pluriennale, occupandosi dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione;
- predisporre i bilanci dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

- predisporre eventuali regolamenti - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea - che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolino gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione;
- nominare il Comitato Tecnico Scientifico ed il Direttore del Comitato;
- decidere in merito alle richieste di adesione all'Associazione e/o sull'espulsione dei soci.

Articolo 16 Durata della carica

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente dell'Associazione deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17 Convocazione

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione viene fatta a mezzo posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18 Svolgimento dell'adunanza

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze il Segretario provvederà a redigere verbale sottoscritto dal Presidente.

Articolo 19 Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili.

Articolo 20 Segretario

Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo con funzioni di soggetto verbalizzante.

Articolo 21 Comitato Tecnico Scientifico e Direttore del Comitato

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito in quanto autorevole soggetto in grado di garantire il valore scientifico delle attività svolte e proposte dall'Associazione, con particolare riguardo all'offerta formativa perseguita dalla stessa.

In particolare il Comitato ha il compito di predisporre il programma annuale e pluriennale delle iniziative ed attività dell'Associazione - avendo particolare riguardo al contenuto didattico dei percorsi formativi proposti - da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di 4 (quattro) membri, dura in carica 3 (tre) anni ed è nominato dal Consiglio Direttivo scegliendo tra soggetti di riconosciuta ed indubbia competenza scientifica. Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare uno o più membri del Comitato Scientifico tra persone non associate.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un Direttore del Comitato che viene nominato dal Consiglio Direttivo tra membri del Comitato Tecnico Scientifico, nella medesima seduta in cui si provvede alla nomina del Comitato. Anch'esso dura in carica 3 (tre) anni.

Articolo 22 - Revisore dei Conti

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Revisore dei Conti dell'Associazione che dura in carica tre anni. Il Revisore ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. Il Revisore potrà altresì indirizzare al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il Revisore non percepisce alcun compenso.

Articolo 23 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio consuntivo e quello preventivo che dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 25 Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.